

di fare una riforma simultanea; ed assicuro l'onorevole Venditti che ad essa si pensa.

Quindi, se non si è provveduto ad aumentare gli stipendi per gli alti gradi della magistratura, ciò dipende da una ragione del tutto transitoria; ma anche a questo, ripeto, il Governo pensa.

Dirò all'onorevole Pala che fra la questione dell'aumento di stipendio all'alta magistratura e quella, di cui egli si preoccupava, non v'è alcun nesso; dappoichè io ritengo di potergli dimostrare a suo luogo che qui non si aumentano i magistrati com'egli vorrebbe, per una ragione non finanziaria, ma di elementare convenienza, per la ragione, cioè, che non bisogna creare dei magistrati quando non si saprebbe che cosa farne.

E io gli dimostrerò, ripeto, che, se dovessimo aumentarli, non sapremmo che cosa farne, perchè quelli che ci sono, sono soddisfacenti al bisogno.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuol parlare?

FORTIS, *relatore*. La Commissione non ha nulla da dire.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti?

PESCETTI. Dopo le dichiarazioni del ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Falconi Nicola?

FALCONI NICOLA. Prendo atto della dichiarazione del ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Venditti?

VENDITTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e ne prendo atto ritirando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque, rimanendo sospesa l'approvazione della tabella A, s'inde approva l'articolo 1.

« Art. 2.

I giudici aggiunti e i giudici possono essere destinati così a far parte dei tribunali, come ad esercitare le funzioni di pretore, salvo il disposto dell'articolo 15.

Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'articolo 28.

I giudici di prima categoria non possono essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso ».

Su questo articolo 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

CAMERA. Io avevo presentato un emendamento, e dirò il pensiero mio all'onorevole ministro; e naturalmente, se egli l'accetta d'accordo con la Commissione, la discussione procederà rapidamente. Io credo che si potrebbe sostituire al primo capoverso questo:

« I giudici aggiunti e i giudici sono assegnati ad un tribunale, e con le tabelle annuali vengono destinati a prestare servizio presso il collegio o presso le preture del circondario ».

Spiegherò subito lo spirito del mio emendamento.

In nome di quel concetto che aleggia in tutto il disegno di legge che stiamo discutendo, quello della indipendenza della magistratura; e per lo stesso pensiero che ha guidato il guardasigilli alla unificazione delle due categorie dei pretori e dei giudici, io penso che appunto per affermare sempre più questo concetto di indipendenza della magistratura dal potere esecutivo, sia stabilito che il decreto reale di assegnazione dei giudici e dei pretori, i quali son tutti giudici, si debba fare per ogni tribunale, ma poi, con le tabelle annuali che si compilano secondo le norme stabilite dal regolamento generale giudiziario, siano distribuiti i giudici alle preture che costituiscono l'insieme del circondario. È questo il concetto che rappresenta la ragione del mio emendamento, perchè io in esso propongo anche la soppressione dell'ultimo capoverso, quello in cui si stabiliscono delle limitazioni.

Perchè penso che tutte le categorie di magistrati i quali sono addetti a un tribunale, anche le prime, debbono essere categorie che possano essere adibite alle preture, e non ci debba essere limitazione di sorta stabilita dall'intervento della magistratura, perchè vi possono essere preture di una certa importanza, per cui si debba tener conto di attitudini speciali e di speciali condizioni morali ed intellettuali del magistrato, considerando appunto il centro giudiziario a cui si destina.

In questo si concreterebbe il mio emendamento: in una modificazione al primo capoverso e nella soppressione dell'ultimo.

PRESIDENTE. Onorevole Camera, ella sa che la sua proposta è fuori dei termini del regolamento: il Governo e la Commissione potranno accettarla o no; ma se